COMUNE DI CAMPOMORONE

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 87 in data 30/12/2019; pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 13/01/2020. .
Divenuto esecutivo il 30/12/2019 poiché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Campomorone, 25/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dott. Antonio Russo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 1
Oggetto del Capo I

1. Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, nonché le relative procedure per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 così come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.

ARTICOLO 2
Disciplina per il rilascio della concessione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché di spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree è subordinata a specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Se opportuno o necessario, il Sindaco può subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto o convenzione.

ARTICOLO 3
Domanda per il rilascio della concessione di occupazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale al Sindaco.

2. La domanda deve contenere:

- generalità complete, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale e partita IVA se società, nonché generalità complete, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione;
- disegni, grafici, fotografie o quant'altro l'Ufficio Comunale competente riterrà necessario per l'istruttoria.

3. Deve contenere inoltre la dichiarazione chi il richiedente si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi vigenti in materia.

4. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un' industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, di giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

5. Ai titolari di esercizi commerciali e pubblici fronteggianti le aree pubbliche, è accordata la concessione delle aree stesse con preferenza sugli altri richiedenti.

6. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta al primo richiedente, quale risulta dalla data di protocollazione del Comune.

7. Ai sensi dell'art.2 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

ARTICOLO 4
Rimborso spese

1. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese per istruttoria.

2. La somma da versare ai sensi del presente articolo è determinata annualmente con apposito provvedimento deliberativo della Giunta municipale, in mancanza del quale si intende confermata quella dell'anno precedente.

ARTICOLO 5
Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportano la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ARTICOLO 6
Concessione

1. Nell'atto di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche devono essere indicate:

- se persona fisica, le generalità complete, il domicilio e il codice fiscale;
- se società, la denominazione sociale, la sede legale, la partita IVA, nonché le generalità complete del legale rappresentante;
- l'oggetto e la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. Le concessioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute sia nel presente regolamento che in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

3. La concessione deve essere tenuta dall'utente sempre a disposizione degli agenti incaricati di sopralluoghi e controlli.

ARTICOLO 7
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratta di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che viene rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso, oltre la domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale direttamente o via fax o telegramma, spiegando i motivi dell'urgenza.
   L'ufficio provvede ad accertare se sussistevano le condizioni d'urgenza, applicando, in caso negativo, le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per non creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 21 del nuovo Codice della Strada e dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

ARTICOLO 8
Autorizzazione di altri Uffici Comunali
Diritti di terzi

1. La concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari che lo abilitino all'impianto e all'esercizio della richiesta concessione.

2. La concessione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ARTICOLO 9
Revoca della concessione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che lo spazio o l'area pubblica concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il Sindaco ha la facoltà di revocare la concessione.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

3. La revoca è disposta con apposita ordinanza sindacale di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

4. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

5. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario.

6. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

ARTICOLO 10
Decadenza della concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) qualora non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Sindaco.

3. Per la decadenza deve essere seguita la stessa procedura prevista dal precedente art. 9.

ARTICOLO 11
Sospensione della concessione

1. E' in facoltà del Sindaco, a suo insindacabile giudizio, in occasioni straordinarie o per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene, della circolazione o per altri motivi, imporre, senza obbligo di indennizzo alcuno, durane il corso della concessione, lo spostamento o la rimozione egli impianti e delle strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità della concessione.

ARTICOLO 12
Divieto di cessione della concessione
Voltura

1. La concessione ha carattere personale e pertanto ne è vietata la cessione a terzi a qualsiasi titolo.

2. Può essere consentita la voltura, a giudizio discrezionale del Sindaco, previa necessaria e tempestiva domanda, in carta legale, di cambiamento di intestazione, con le modalità previste al precedente art.3.

ARTICOLO 13
Manutenzione impianti- rimessa in pristino area
Svincolo cauzionale

1. Il concessionario ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature, in modo che il complesso sia sempre consono al decoro, all'igiene e alle esigenze di sicurezza verso i terzi.

2. Quando i concessionari eseguono lavori per installazioni, riparazioni, derivazioni o altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime a loro totale carico o a rimborsarne il comune qualora vi abbia provveduto direttamente.

3. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato è subordinato alla avvenuta rimessa in pristino dell'area occupata, accertata dai servizi tecnici del Comune.

ARTICOLO 14
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Sindaco ha inoltre, la facoltà, ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

ARTICOLO 15
Oggetto del Capo II

1. Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.lgs.15 novembre 1993 n.507 e al D.Lgs. 28 dicembre 1993 n.566.

ARTICOLO 16
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 507/1993, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla classe V.
   La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente è effettuata con deliberazione della Giunta Municipale.

ARTICOLO 17
Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3, del predetto D.lgs n. 507/93, il territorio di questo Comune è ripartito in zone di diversa importanza ai fini dell'applicazione della tassa. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie come sotto indicato:

- I categoria - perimetro formato dal Capoluogo e dal nucleo abitato di Isoverde-Gallaneto così come evidenziato sulle planimetrie A - B allegate al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale;

- II categoria – strade, spazi ed aree pubbliche non comprese in categoria I.

2. Per i distributori di carburante e di tabacchi le strade e le aree pubbliche sono così suddivise:

- centro abitato equivalente alla I categoria

- frazioni, sobborghi e zone periferiche equivalenti alla II categoria.

ARTICOLO 18
Oggetto della Tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sui quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 19
Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ARTICOLO 20
Tariffe

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe e dalle eventuali maggiorazioni o riduzioni deliberate a norma degli artt. 44, 45, 47, 48 del D.lgs. n. 507/93, così come modificato dal D.lgs. n. 566/93.
   La deliberazione, assunta contemporaneamente all'approvazione del presente Regolamento, è allegata allo stesso per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Municipale ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

3. L'omesso o ritardato adempimento di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 21
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto i concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

   b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 22
Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, sulla base delle misure di tariffa deliberate.

5. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

ARTICOLO 23
Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del citato d.lgs. n. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Per le occupazioni temporanee del suolo, effettuate ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 507/93, la tassa è determinata cumulando le superfici utilizzate, con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore, sempre che le occupazioni insistano su aree appartenenti alla medesima categoria e si riferiscano allo stesso provvedimento autorizzativo.

3. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo pubblico va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Le occupazioni effettuate fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa ella categoria superiore.

ARTICOLO 24
Occupazioni permanenti
Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, anche per variazioni, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.

3. La denuncia di cessazione o variazione che comporti un minor ammontare del tributo ha effetto dall'anno solare successivo a quello in cui è stata presentata e debitamente accertata.

4. Il versamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanenti dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso e comunque, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

5. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni delle occupazioni, il pagamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

6. Per variazioni in aumento di occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.507/93, verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, intestato al Comune

o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

ARTICOLO 25
Occupazioni temporanee
Denuncia e versamento

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente postale di cui al comma 4 del citato art. 50 da effettuarsi in concomitanza col rilascio del relativo atto di concessione.

2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione con versamento anticipato sul conto corrente postale predisposto.

ARTICOLO 26
Passi carrabili

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili disciplinata dall'art. 44, commi da 4 a 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa è commisurata alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, l'area per l'accesso carrabile, utilizzata da più persone, sia stata concessa a più soggetti in mancanza del rappresentante legale, la tassa va ripartita in parti uguali tra i soggetti occupanti e tutti sono tenuti in solido al pagamento della tassa, anche se accertata nei confronti di uno solo di essi.

5. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

6. Nel caso che il contribuente non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune e la successiva messa in pristino dell'assetto stradale.

ARTICOLO 27
Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del citato D.Lgs. n. 507/93 per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati ed assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

2. La tassa complessiva dovuta per l'intero territorio relativamente alle superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ARTICOLO 28
Distributori di carburanti

1. L'occupazione di suolo pubblico e del sottosuolo per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti è disciplinato dall'art. 48, commi dall'1 al 6 del citato D.Lgs. n. 507/93.

2. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di cui al comma 1 è dovuta una tassa annuale come da tariffa deliberata.

ARTICOLO 29
Apparecchi automatici per la distribuzione
Dei tabacchi

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è disciplinata dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Per l'occupazione di cui al comma precedente è dovuta una tassa annuale come da tariffa deliberata.

ARTICOLO 30
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93.

2. La tassa annua per le occupazioni di cui al comma precedente, a carattere permanente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza del tratto effettivamente occupato ed alla tariffa deliberata.

3. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1, aventi carattere temporaneo, è determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza del tratto occupato, alla durata dell'occupazione ed alla tariffa deliberata.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, è dovuta una tassa annuale fissa di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni e dalle categorie.

ARTICOLO 31
Maggiorazioni e riduzioni della tassa

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. n. 507/93 e dal D.Lgs. n. 566/93 le maggiorazioni e le riduzioni della tariffa ordinaria sono deliberate dal Consiglio Comunale unitamente alla determinazione delle tariffe per le varie occupazioni.
   Tale deliberazione, assunta contemporaneamente all'approvazione del presente Regolamento, è allegata allo stesso per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 32
Esenzioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 507/93 sono esenti dalla tassa:

   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

   b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

   c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

   d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella eventualmente stabilita nel regolamento di polizia municipale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

   e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

   f) le occupazioni di aree cimiteriali;

   g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

   Vengono altresì esonerate dalla tassa:

   - Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
   - Le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
   - Le occupazioni temporanee con tende e simili, fisse o retrattili.

2 Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/92 sono considerate esenti dalla tassa:

le occupazioni temporanee o permanenti effettuate da Enti e associazioni senza fini di lucro (ONLUS).

3 ai sensi dell'art. 82) del D.Lgs. 117/2017 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1) comma 2) lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106" sono considerate esenti dalla tassa:

le occupazioni temporanee o permanenti effettuate da enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale in occasione di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza culturale e/o sociale per il territorio comunale e/o per manifestazioni per il quale il Comune ha concesso il patrocinio.

CAPO III
RIMBORSI –ACCERTAMENTI – SANZIONI

ARTICOLO 33
Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

1. L'Ufficio Tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento.

2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dallo stesso mediante versamento con le modalità di cui all'art.24, comma 7 del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. L'Ufficio Tributi provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
   A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa nonché le sopratasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, mediante ruolo, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ARTICOLO 34
Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In relazione all'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spetta per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento gli interessi di mora in ragione del sette per cento.

ARTICOLO 35
Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/93:

   a) per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;

   b) per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;

   c) per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita dall'art. 22 comma 1 e comma 4 del presente Regolamento le soprattasse di cui ai punti a) e b) sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

ARTICOLO 36
Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

   a) alla Direzione Generale delle Entrate per la Liguria – sezione staccata di Genova – sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

   b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs: 31/12/92, n. 546.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 37
Gestione del Servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa in oggetto può essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 507/93:

   a) in forma diretta;

   b) in concessione ad apposita azienda speciale;

   c) in concessione a soggetti iscritti all'Albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 507/93.

ARTICOLO 38
Funzionario responsabile

1. Al funzionario designato dalla Giunta Municipale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni il sostituto responsabile individuato dalla Giunta Municipale.

4. Nel caso i gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ARTICOLO 39
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/93:

   a) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 del citato D.Lgs. n. 507/93 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla vigenza del presente Regolamento.
   Nel medesimo termine di tempo va effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dal Comune.

b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs: n. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000

c) comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazione realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

d) comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. n. 507/93, sono effettuate con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

2. La formazione dei ruoli riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ARTICOLO 40
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, nonché nelle speciali norme legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 41
Norme finali

1. Dalla data di esecutività del presente regolamento viene abrogato quello approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 2 novembre 1984 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o comunque incompatibili con il presente Regolamento e con le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 42
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 43
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, sarà ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della ripubblicazione, con effetti al primo gennaio 1994.